

COMUNE DI SOVERATO
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N° 12	DATA 31/05/2013
-------	-----------------

Oggetto	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
---------	--

L'anno Duemilatredici, addì 31/05/2013 del mese di maggio alle ore: 17:00

Il Commissario Prefettizio, Dr.ssa Maria Virginia Rizzo, nominato con Decreto del Prefetto di Catanzaro n.° 0033719 del 03/05/2013, con la partecipazione del Vice Segretario Dr. Gisella Procopio, ha adottato, con i poteri del Consiglio Comunale, la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che con decreto del 03/05/2013 il Prefetto di Catanzaro ha sospeso il Consiglio comunale di Soverato nonché tutti gli organi esecutivi fino all'adozione del relativo provvedimento di scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art.141 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Premesso che con il medesimo provvedimento notificato all'Ente in data 08/03/2013 i poteri del Sindaco della Giunta comunale e del Consiglio comunale sono stati attribuiti Commissario prefettizio Viceprefetto dott.ssa Maria Virginia Rizzo

Ritenuto necessario, anche in considerazione della costante riduzione dei trasferimenti erariali, istituire tale imposta al fine di garantire il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano, nonché l'erogazione dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione», che è intervenuta in maniera sostanziale in relazione ai rapporti ed ai ruoli fra Stato e Regioni;

Rilevato che detta norma ha recepito il principio di sussidiarietà verticale, invertendo il criterio che aveva governato il precedente riparto di competenze legislative tra i due enti, lasciando allo Stato solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui il Governo è stato delegato ad emanare appositi decreti per l'attuazione del federalismo fiscale;

Considerato che la suddetta legge delega ha previsto che sia le Regioni che gli enti locali debbano tendere al perseguimento della perequazione fiscale e dell'autonomia finanziaria, mediante la statuizione di criteri e di principi che dovranno coordinare la finanza pubblica ed il sistema tributario nel suo insieme;

Ravvisato che nell'intento del legislatore devono essere introdotte disposizioni che consentono agli enti locali di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite;

Verificato che la citata legge 42/2009 prevede il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica;

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per "i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5.00 euro per nottate



soggiorno", precisando che "il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

Rilevato che il suddetto decreto prevede l'introduzione del federalismo fiscale in due fasi:

- la prima prevista nel periodo 2011-2013,
- la seconda a regime a far data dall'anno 2014;

Osservato che nella prima fase è prevista la devoluzione ai Comuni altresì la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno;

Verificato che il decreto legislativo 23/2011, nel disciplinare il federalismo fiscale municipale, introduce l'imposta di soggiorno all'articolo 4;

Considerato che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a:

- Comuni capoluogo di provincia,
- Unioni di Comuni.
- Comuni con ampi flussi turistici e città d'arte;

Rilevato che il Comune di Soverato è incluso fra i Comuni calabresi a rilevanza turistica, ricadente nell'area del Golfo di Squillace e riconosciuta come area a maggiore attrattività turistica giusto piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2011/2013 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.ro 143 del 22/07/2011 avente ad oggetto: Approvazione Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il Triennio 2011/2013 – Art. 3 L.R. Calabria n. 8/2008;

Viste le specifiche disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs 23/2011 che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

Verificato che l'imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità;

Ritenuto opportuno, inoltre, favorire:

- il soggiorno per periodi superiori ai sette giorni consecutivi esentando dall'imposta i pernottamenti successivi al settimo;
 - il soggiorno dei minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - il soggiorno nei periodi di minore affluenza turistica;
 - il soggiorno di coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva oggetto di tassazione ;
 - i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti), per un massimo di n. 1 accompagnatore per paziente,
 - i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti) per un massimo di n. 2 persone per paziente.

Considerato che il Comune di Soverato in data 18/05/2013 ha incontrato gli operatori turistici titolari di strutture ricettive nel territorio comunale;

Osservato che l'applicazione dell'imposta de qua deve avvenire mediante criteri di gradualità sulla base della tipologia della struttura ricettiva;

Visto l'articolo 52 del D Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributarie e non;

Vista la bozza del regolamento comunale predisposta dal competente ufficio per l'applicazione dell'imposta di soggiorno che andrà a disciplinare il tributo in parola, allegata alla presente deliberazione, costituendo parte integrante e sostanziale della stessa;

Considerato che le tariffe saranno determinate in applicazione del Regolamento Comunale ;

Dato atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del competente Bilancio di Previsione 2013;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato ;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

Assunti i poteri conferiti al Commissario Straordinario nominato con il citato decreto prefettizio;

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1 - di istituire a decorrere dal 15 giugno 2013, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Soverato;

2 - di approvare il regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

3 - di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dall' 1 giugno al 30 settembre di ogni anno , resta inteso che per l'anno 2013 l'entrata in vigore del regolamento in argomento è posticipata al 15 giugno ;

4. di dare atto che la misura dell'imposta di soggiorno è quella prevista con apposita deliberazione di Giunta comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e che qualora non sarà adottata apposita deliberazione di Giunta comunale, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;

5 - di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

6 - di inviare copia del presente atto alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

7 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 con separata votazione



CITTÀ DI SOVERATO
CALABRIA

1° SETTORE – AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA

La proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"

Esprime parere **TECNICO FAVOREVOLE**

Tanto si rassegna ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

Soverato li 31/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Herman Mantella

COMUNE DI SOVERATO

*REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 12 DEL 31/05/2013*

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - *Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - *Scopo del regolamento*
- Art. 3 - *Potestà regolamentare*

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELLA TASSA

- Art. 4 - *Presupposto oggettivo della tassa*
- Art. 5 - *Presupposto soggettivo della tassa*
- Art. 6 - *Misura dell'imposta*
- Art. 7 - *Esenzioni*

TITOLO III: GESTIONE DELLA TASSA

- Art. 8 - *Deliberazioni*
- Art. 9 - *Responsabile dell'entrata*

TITOLO IV: RISCOSSIONE

- Art. 10 - *Versamento della tassa*
- Art. 11 - *Rimborsi*
- Art. 12 - *Compensazioni*
- Art. 13 - *Obblighi del gestore delle strutture ricettive*
- Art. 14 - *Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo della tassa di soggiorno.*
- Art. 15 - *Dilazioni di pagamento*

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

- Art. 16 - *Verifiche e controlli*
- Art. 17 - *Sanzioni per omesso o tardivo versamento*
- Art. 18 - *Sanzioni per omessa o infedele comunicazione*
- Art. 19 - *Contenzioso*

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 20 - *Verifiche e controlli e finali*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, disciplinata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

TITOLO II PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Soverato dal 01/06 al 30/09 di ogni anno.

Art. 5

Presupposto soggettivo dell'imposta

I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, presenti sul territorio del Comune di Soverato e non sono residenti nel Comune stesso.

Art. 6

Misura dell'imposta

La misura dell'imposta viene graduata e commisurata sulla base della classificazione e tipologia delle strutture ricettive situate nel territorio comunale e determinate nelle rispettive aliquote a seguito di deliberazione di Giunta comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno interessato, ove tale deliberazione non intervenga sono applicate le aliquote relative all'anno precedente. Ove la deliberazione di determinazione delle aliquote intervenga successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dello stesso anno la deliberazione di determinazione delle aliquote varranno per l'anno successivo

L'imposta, nella misura determinata con richiamata deliberazione di Giunta comunale è applicata nella misura massima per i pernottamenti effettuati in:

- Alberghi 5 stelle; Residenze turistico-alberghiere 5 stelle, Villaggi turistici 5 stelle, Villaggi alberghi 5 stelle,

- Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle; Villaggi alberghi 4 stelle,

L'imposta, nella misura determinata con richiamata deliberazione di Giunta comunale è applicata nella misura media per i pernottamenti effettuati in:

-Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle, Villaggi turistici 3 stelle, Villaggi alberghi 3 stelle.

L'imposta, nella misura determinata con richiamata deliberazione di Giunta comunale è applicata nella misura minima per i pernottamenti effettuati in:

-Alberghi 2 stelle; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; Alberghi 1 stella; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree attrezzate per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Soverato.

2. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 7.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di n. 8 pernottamenti consecutivi.

4. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7

Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:

- a) i minori entro il 10° anno di età,
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti), per un massimo di n. 1 accompagnatore per paziente,
- e) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti) per un massimo di n. 2 persone per paziente.

2. Per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere d) ed e), l'interessato deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria, dichiarando in quale struttura ricettiva sarà alloggiato in detto periodo.

3. L'imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell'anno: dal 01/01 al 30/05 e dal 01/10 al 31/12 di ogni anno.

TITOLO III GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 9

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - b. i funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00.
3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 10

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Soverato devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva, nella sua qualità di sostituto d'imposta.
4. Il versamento al Comune di Soverato potrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a. mediante bonifico bancario,
 - c. mediante conto corrente postale,

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00.

Art. 12

Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per il mese successivo. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
3. In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.

Art.13

Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, mediante la compilazione di apposito modello, il numero di coloro che hanno alloggiato presso le proprie strutture, specificando il periodo di permanenza e la tariffa applicata.
2. La trasmissione del modello sopra richiamato potrà avvenire sia a mezzo posta, posta certificata, via fax o mediante consegna a mano all'indirizzo indicato su apposita sezione

del sito istituzionale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato.

3. Nel caso di consegna via posta, fa fede la data di spedizione.

Art. 14

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo della tassa di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato in queste, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno applicata specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A."

Art. 15

Dilazioni di pagamento

1. Per debiti relativi all'imposta di soggiorno possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con il competente ufficio comunale.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali, a cui si rinvia.
3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

TITOLO V CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 16

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 13.
3. Per l'attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 162 e 163, della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
4. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 17

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

1. Le violazioni al presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva.

Art. 18

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

1. Nell'ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00, per ogni comunicazione.

2. Ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 per le violazioni ai regolamenti comunali.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 20

Disposizioni transitorie e finali


1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 15/06/2013.
3. Nel caso venga emanato il regolamento attuativo suddetto verranno applicate le norme in esso contenute in caso di contrasto con le disposizioni del presente regolamento.



IL Commissario Prefettizio
Dr. Maria Virginia Rizzo



Il Vice Segretario
Dr. Gisella Procopio



Certificato di pubblicazione

Si certifica che il presente verbale n.° 12 del 31/05/2013 ai sensi dell'art. 32, Legge 69\2009, commi 1 e 5 , viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune sul sito raggiungibile al seguente indirizzo : www.comunesoverato.it il giorno 31/05/2013 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 D.lgs. n.° 267\2000.

Soverato lì 31/05/2013



Il Vice Segretario
Dr. Gisella Procopio




Esito controllo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per la decorrenza dei termini di cui al comma 3 art 134 del D.lgs. n.° 267\2000;
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 del D.lgs. n.° 267\2000.

Soverato lì 31/05/2013



Il Vice Segretario
Dr. Gisella Procopio



